

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5990 del 23/12/2019
Oggetto	Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l., allevamento "I Prati" sito in Comune di Roncofreddo in Via Fosso Ansa in loc. Cà Brunetti: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6189 del 23/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l., allevamento "I Prati" sito in Comune di Roncofreddo in Via Fosso Ansa in loc. Cà Brunetti: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.**

### **LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE**

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame al Sig. Antonio Alessandrini in qualità di legale rappresentante della Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l., con sede legale in Via Strada Provinciale 77 in Comune di Cerignola (FG) ed allevamento avicolo sito in Via Fosso Ansa località Cà Brunetti in Comune di Roncofreddo, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista l'istanza della Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 04/10/2019, prot. n. PG/2019/164013 del 24/10/2019, relativa a:

- realizzazione del sistema di disinfezione dei mezzi all'ingresso dell'insediamento per migliorare la capacità di controllo del rischio biologico; la soluzione disinfettante sarà contenuta all'interno di un serbatoio in polietilene di capacità pari a 1.000 l collocato all'interno di un box chiuso;
- aggiornamento delle BAT per le emissioni delle acque reflue (BAT 6 e BAT 7);
- revisioni delle seguenti parti dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019:
  - paragrafo *C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE* modifica della modalità di attuazione della BAT 24;
  - paragrafo *D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO* modifica delle tempistiche indicate per l'intervento di miglioramento costituito dalla realizzazione della ventilazione longitudinale nel capannone 1 (entro 31/12/2020);
  - modifica della prescrizione n. 52 (stoccaggio dei combustibili agricoli e di altri materiali);

Specificato che la modifica presentata dalla Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l. non è soggetta a screening in quanto non vi sono nuovi punti di emissione, non vi sono nuovi scarichi né vi è incremento della capacità produttiva;

Vista la nota prot. n. PG/2019/165266 del 25/10/2019 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la nota PG/2019/173393 del 11/11/2019 con cui è stata inviata alla Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l. una richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 11/12/2019 la Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l. ha inviato le integrazioni richieste tramite il portale IPPC-AIA e che le stesse sono state acquisite al protocollo di Arpae con n. PG/2019/190350 del 11/12/2019;

Specificato che da parte degli Enti coinvolti nel procedimento non sono pervenute osservazioni;

Specificato in relazione alla richiesta di proroga dei tempi di realizzazione della modifica della ventilazione longitudinale nel capannone n. 1 che la Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l. nella documentazione integrativa presentata ha precisato l'esistenza di problematiche di carattere urbanistico che non consentono al momento di ottenere i titoli edilizi necessari per procedere con la modifica della ventilazione, non essendo ancora giunti agli atti finali; la ditta si è quindi impegnata, nell'ottica di riuscire ad ottenere i titoli edilizi nel corso dell'anno 2020, a realizzare la modifica della ventilazione longitudinale nel capannone n. 1 a partire dall'anno 2021, effettuando i lavori in 1 box ogni anno, con la previsione di terminarli entro l'anno 2023 (tali tempistiche sono dettate dal fatto che sono solo due i periodi in cui è possibile eseguire i lavori, di cui mediamente solo uno in stagione ottimale, in considerazione del fatto nell'allevamento si svolgono 2 cicli/anno della durata di 150 giorni ciascuno);

Ritenute accoglibili le osservazioni presentate dalla Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l. in merito alla modifica della ventilazione longitudinale nel capannone n. 1 con la precisazione che l'incremento del numero dei capi nello stesso capannone potrà essere realizzato solo a seguito della modifica della ventilazione;

Vista l'istruttoria tecnica svolta da questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est che comporta l'aggiornamento dell'allegato n. 1 dell'AIA di cui Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019 alle seguenti Sezioni:

- 1 Sezione A "SEZIONE INFORMATIVA": paragrafo PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO aggiornamento della planimetria 3B - rete idrica - Revisione 01 del 09 dicembre 2019;
- 2 Sezione C "SEZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE":
  - modifica paragrafo C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE in relazione alla variazione della procedura adottata per l'attuazione della BAT 24;
  - modifica paragrafo C3.1 CONFRONTO CON LE BAT: aggiornamento delle BAT per le emissioni delle acque reflue (BAT 6 e BAT 7);
- 3 Sezione D "SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE/AZIENDA AGRICOLA - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO":
  - modifica del punto b) della tabella al paragrafo D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO;
  - modifica della prescrizione n. 52 (stoccaggio dei combustibili agricoli e di altri materiali) del paragrafo D2.2 SCARICHI E PRELIEVI IDRICO;

con i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae)”*, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di cui Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019 e s.m.i. della Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l., allevamento *“I Prati”* sito in Comune di Roncofreddo in Via Fosso Ansa in loc. Cà Brunetti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

## **DETERMINA**

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019 e s.m.i. relativa alla:

- realizzazione del sistema di disinfezione dei mezzi all’ingresso dell’insediamento per migliorare la capacità di controllo del rischio biologico; la soluzione disinfettante sarà contenuta all’interno di un serbatoio in polietilene di capacità pari a 1.000 l collocato all’interno di un box chiuso;
- aggiornamento delle BAT per le emissioni delle acque reflue (BAT 6 e BAT 7);
- revisione del paragrafo *C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE* in relazione alla modalità di attuazione della BAT 24;
- modifica delle tempistiche indicate per l’intervento di miglioramento costituito dalla realizzazione della ventilazione longitudinale nel capannone 1 (entro 31/12/2020) di cui al paragrafo *D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL’INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO*;
- modifica della prescrizione n. 52 (stoccaggio dei combustibili agricoli e di altri materiali);

presentata dalla Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l. per l’allevamento *“I Prati”* sito in Comune di Roncofreddo in Via Fosso Ansa in loc. Cà Brunetti; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell’AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019 e s.m.i.:

1.1 viene aggiornata alla Sezione A SEZIONE INFORMATIVA il paragrafo relativo alle PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO con i seguenti contenuti:

[omissis]

planimetria 3B - rete idrica - Revisione 01 del 09 dicembre 2019;

[omissis]

1.2 viene modificato il paragrafo C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE in relazione alla variazione della procedura adottata per l'attuazione della BAT 24, con i seguenti contenuti:

[omissis]

Per quanto riguarda la BAT 24 l'azienda adotterà la tecnica BAT 24a (Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali), attraverso l'impiego del foglio di calcolo in applicazione alle indicazioni di cui all'Allegato D della D.G.R. n. 2439 del 07/08/2007 del Veneto riferito alla consistenza effettiva dell'allevamento per l'anno di riferimento. Viene seguita la seguente procedura:

[omissis]

1.3 viene modificato il paragrafo C3.1 CONFRONTO CON LE BAT per la BAT 6 e la BAT 7, con i seguenti contenuti:

#### **BAT 6 - EMISSIONI DELLE ACQUE REFLUE**

Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare **una combinazione** delle tecniche riportate di seguito.

Tecnica		Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione	Valutazione dell'Autorità Competente
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.	Generalmente applicabile.	Le acque piovane vengono raccolte insieme alle acque prelevate dal Fosso Ansa per essere successivamente utilizzate presso l'allevamento (abbeveraggio degli animali, pulizia dei ricoveri, usi domestici). Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici recapitano dopo idoneo trattamento nel Fosso Ansa (S22); le acque di lavaggio dei capannoni vengono raccolte e reimpiegate per l'irrigazione delle colture arboree (erba medica) presenti nell'allevamento. Non sono presenti aree inquinate che possono determinare la produzione di acque reflue. L'utilizzo della risorsa idrica è ridotto all'indispensabile, in quanto per l'abbeveraggio sono utilizzati abbeveratoi a goccia, le pulizie si eseguono con idropulitrici ad alta pressione, ed il funzionamento dell'impianto di raffrescamento è automatico e coordinato col funzionamento degli estrattori d'aria. L'arco di disinfezione degli automezzi comporterà un incremento non significativo nei consumi idrici annuali, circa 3 m <sup>3</sup> /anno, poiché verrà impiegata acqua in pressione. Inoltre non sarà necessario attivare uno scarico idrico dedicato, perché eventuali accumuli di prodotto verranno raccolti nella vasca a tenuta dedicata da 2 m <sup>3</sup> e gestiti come rifiuti; tale modalità gestionale verrà adottata anche nel caso in cui venga utilizzata la piattaforma di disinfezione.	Si condivide quanto proposto dal Gestore. Si precisa che il recapito dello scarico delle acque reflue domestiche è in fosso podereale e che il riferimento a colture arboree per l'erba medica è un refuso. Questa BAT è applicata.
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile.		
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.		
			<b>Applicata</b>	

## BAT 7 - EMISSIONI DELLE ACQUE REFLUE

Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare **una** delle tecniche riportate di seguito o **una loro combinazione**.

Tecnica		Applicabilità	Valutazione del Gestore in relazione all'applicazione	Valutazione dell'Autorità Competente
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile.	Le uniche acque reflue derivate dal processo produttivo sono le acque di lavaggio a fine ciclo delle attrezzature e dei locali di allevamento, che sono raccolte nelle 3 vasche impermeabilizzate (430 m <sup>3</sup> di capacità complessiva). Le caratteristiche delle acque di lavaggio sono tali da non rendere conveniente un trattamento e vengono utilizzate per l'irrigazione delle colture arboree piantumate all'interno dei confini aziendali (erba medica), con tecnica dello scorrimento superficiale. In azienda non sono prodotte acque reflue, ma solamente acque di lavaggio che non vengono a contatto con gli effluenti, in quanto le operazioni di lavaggio delle strutture e delle attrezzature si eseguono successivamente alla pulizia a secco delle stalle. Per quanto riguarda l'arco di disinfezione degli automezzi, eventuali reflui di dilavamento contenenti accumuli di prodotto verranno raccolti nella vasca a tenuta dedicata da 2 m <sup>3</sup> e gestiti come rifiuti. <b>Non applicabile</b>	Si condivide quanto proposto dal Gestore.
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile.		
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.		

1.4 viene modificato il punto b) della tabella al paragrafo D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO, con i seguenti contenuti:

ADEGUAMENTI/INTERVENTI		TEMPI DI ADEGUAMENTO
b)	Intervento di miglioramento costituito dalla realizzazione della ventilazione longitudinale nel capannone 1	Entro il 31/12/2023

1.5 viene modificata al paragrafo D2.2 SCARICHI E PRELIEVI IDRICO la prescrizione n. 52 (stoccaggio dei combustibili agricoli e di altri materiali), con i seguenti contenuti:

52. I serbatoi fuori terra per lo stoccaggio dei combustibili agricoli debbono essere dotati di vasca di contenimento delle perdite accidentali e di tettoia per evitare accumulo di acque meteoriche.

2. in merito all'aggiornamento della relazione di riferimento che si confermano i contenuti del documento per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (documento presentato nel 2015 per la modifica di AIA a seguito di procedura di screening) in quanto:

- il Glutex 25 è un prodotto che appartiene alla classe 4 già in uso nell'azienda e già oggetto di valutazione nella Relazione di riferimento;
- i quantitativi di prodotto in uso non variano significativamente rispetto alla situazione rappresentata nella Relazione di riferimento in quanto anche in precedenza il prodotto veniva utilizzato per la disinfezione degli automezzi e comunque il quantitativo complessivo non comporta il superamento del valore soglia per i prodotti appartenenti alla classe 4;

3. di **ribadire** che l'incremento del numero dei capi nel capannone 1 potrà essere realizzato solo successivamente alla realizzazione della ventilazione longitudinale, fermo restando il termine ultimo previsto dalla tabella D1 (31/12/2023);

4. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
5. di **precisare** che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
6. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-912 del 26/02/2019 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
8. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Roncofreddo affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l.;
9. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Roncofreddo, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Soc. Agr. Colline Verdi S.r.l..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione  
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**